

## Cernita di sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

### 4° trimestre 2008

#### I. Sentenza contro la Svizzera

##### 1. Sentenza [Carlson](#) del 6 novembre 2008 (ricorso n. 49492/06)

*Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e familiare*

Il caso concerne un procedimento civile svoltosi nel Cantone di Argovia in merito al ritorno di un minore rapito. Il ricorrente, cittadino americano, la moglie del quale era giunta in Svizzera con il figlio comune decidendo di trasferirvi il domicilio, aveva chiesto alle autorità svizzere il rimpatrio del figlio in quanto il protrarsi del soggiorno del minore costituiva un trasferimento o un mancato ritorno del figlio ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. Le autorità giudiziarie svizzere avevano respinto la sua domanda.

Invocando tra l'altro l'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che i giudici nazionali avevano commesso diversi errori procedurali nell'applicare la Convenzione dell'Aia.

La Corte ha constatato, all'unanimità, la violazione dell'articolo 8 CEDU. Nel caso di specie non è stato tanto il risultato del procedimento interno ad essere determinante, bensì il modo in cui quest'ultimo era stato condotto. La Corte ha in effetti rilevato diversi errori e vizi procedurali. Ha criticato la decisione di prima istanza (tribunale distrettuale) di unire il procedimento di divorzio avviato dalla moglie con quello teso al ritorno del minore; tale decisione è in contraddizione con il tenore della Convenzione dell'Aia e ha ritardato il ritorno del fanciullo. Non sono compatibili con la Convenzione dell'Aia nemmeno il notevole lasso di tempo trascorso tra la presentazione della domanda del ricorrente e la decisione del presidente del tribunale distrettuale, che ha ampiamente superato il termine di sei settimane previsto, e l'inversione dell'onere della prova per stabilire se il ricorrente aveva acconsentito o no al trasferimento e al soggiorno del fanciullo in Svizzera.

La Corte è dunque giunta all'unanime conclusione che nel procedimento riguardante la domanda di ritorno del minore non si sia sufficientemente tenuto conto del suo interesse e che gli errori e i vizi verificatisi in prima istanza non sono stati sanati dalle autorità giudiziarie superiori. La Corte ritiene dunque che sussista violazione dell'articolo 8 CEDU.

## II. Sentenze contro altri Stati

### 2. Sentenza [Atanasova](#) contro Bulgaria del 2 ottobre 2008 (ricorso n. 72001/01)

*Articolo 6 § 1 CEDU, diritto d'accesso a un tribunale*

Nel gennaio 1992, la ricorrente fu ferita in occasione di un incidente stradale. Nel giugno 1994, si costituiva parte civile nel procedimento penale avviato contro il conducente che aveva provocato l'incidente, chiedendo segnatamente la riparazione delle lesioni corporali subite. Nel giugno del 2002 le autorità giudiziarie bulgare statuirono in via definitiva l'impossibilità di trattare l'azione civile in via adesiva poiché l'azione penale era prescritta e rinviarono dunque la ricorrente al foro civile.

La Corte ha dovuto valutare se il rifiuto dei giudici penali di esaminare l'azione civile della ricorrente, una volta subentrata la prescrizione nel procedimento penale, ha leso il suo diritto d'accesso a un tribunale a prescindere dal fatto che poteva far valere le sue pretese di riparazione dinanzi al foro civile.

La Corte rileva che la ricorrente si è avvalsa della facoltà offertale dal diritto interno di costituirsi parte civile nel procedimento penale e di chiedere in tale sede la riparazione. Poteva dunque legittimamente attendersi che i giudici penali si esprimessero sulla domanda d'indennizzo. La prescrizione dell'azione penale e, conseguentemente, l'impossibilità per la ricorrente di far valere la sua domanda di riparazione in via adesiva nel quadro del procedimento penale è da attribuire unicamente al ritardo con il quale le autorità bulgare hanno trattato il caso. Alla luce di tali circostanze, la ricorrente non poteva certo aspettare finché il procedimento penale cadesse in prescrizione a causa delle negligenze delle autorità giudiziarie, per poi proporre, a distanza di anni, una nuova azione civile con cui sollecitare la riparazione del pregiudizio subito. La Corte rileva in particolare che, nel corso di un nuovo procedimento civile, spetterebbe alla ricorrente produrre le prove, il che potrebbe rivelarsi estremamente difficile visto il notevole lasso di tempo trascorso. La Corte ritiene che sussista violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU (5 voti contro 2).

### 3. Sentenza [S. e Marper](#) contro Regno Unito del 4 dicembre 2008 (Grande Camera) (ricorso n. 30562/04 e 30566/04)

*Articolo 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata*

Il caso verte sul quesito se costituisce violazione dell'articolo 8 della Convenzione conservare le impronte digitali e i profili DNA dei ricorrenti minorenni, sospettati di aver commesso determinati reati penali per i quali non sono tuttavia stati condannati..

Nella sua sentenza la Corte ha tenuto conto sia dei principi fondamentali cui si ispirano i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa sia della legislazione e della prassi vigenti negli altri Stati membri, secondo i quali la conservazione dei dati deve essere limitata nel tempo e proporzionata allo scopo per il quale sono stati raccolti. La Corte rileva che l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord sono gli unici Paesi in seno al Consiglio d'Europa, i cui ordinamenti giuridici ammettono la conservazione illimitata delle impronte digitali, dei campioni e profili del DNA di chiunque, a prescindere dall'età, sia stato sospettato di aver commesso un reato da registrare nelle banche dati della polizia. La Corte ha inoltre ritenuto particolarmente preoccupante il rischio di stigmatizzazione risultante dal fatto che i presunti innocenti, come i ricor-

renti, che non sono stati riconosciuti colpevoli di alcun reato, sono trattati alla stregua di chi ha subito una condanna.

In conclusione, la Grande Camera della Corte reputa che la competenza generalizzata e casuale di conservare impronte digitali, campioni biologici e profili DNA di persone sospettate di aver commesso reati, ma non condannate, come i ricorrenti, non riflette un corretto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco e che lo Stato convenuto ha oltrepassato il margine d'apprezzamento accettabile in materia. La Corte ritiene che vi è violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

#### **4. Sentenza [Ommer \(n. 1\)](#) contro Germania del 13.11.2008 (ricorso n. 10597/03)**

*Art. 6 § 1 e art. 34 CEDU, durata eccessiva della procedura penale; qualità di vittima*

Il procedimento penale contro il ricorrente, durato complessivamente 15 anni e 7 mesi, si era concluso con un'assoluzione. Le spese procedurali erano state messe a carico dello Stato. Il ricorrente aveva ottenuto riparazione per i danni subiti in seguito alla perquisizione domiciliare e al sequestro, per le spese legali e la perdita di guadagno, ma non per la durata eccessiva della procedura riconosciuta dai tribunali nazionali.

La Corte, confermando la sua giurisprudenza anteriore, ha riconosciuto la qualità di vittima del ricorrente. Tale qualità viene a mancare soltanto se le autorità hanno riconosciuto espressamente o implicitamente la violazione e ne hanno disposto la riparazione. Il genere e l'ampiezza della riparazione dipendono dalle circostanze del caso, segnatamente dalla natura della violazione della Convenzione: nei casi di durata eccessiva della procedura, la Corte ha ritenuto che, in caso di condanna, una riduzione espressa e quantificabile della pena costituisca una riparazione soddisfacente. Alla stessa stregua, l'abbandono della procedura può in determinati casi costituire una misura adeguata. Il ricorrente cui viene invece riconosciuta una somma di denaro perde la qualità di vittima soltanto se l'ammontare rispecchia i criteri applicabili a un'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 CEDU. L'importo non deve essere manifestamente inadeguato alle circostanze del caso.

Nel caso specifico, in considerazione dell'assoluzione e quindi in mancanza di una condanna a una pena detentiva, la Corte non ha ritenuto soddisfacente la riparazione. Ha inoltre giudicato insufficienti i risarcimenti offerti dal Governo tedesco, tra cui il rimborso delle spese legali secondo tariffa e della perdita di guadagno; infatti tali indennizzi erano dovuti a causa dell'assoluzione, e non fungevano certo da riparazione per la violazione della Convenzione. Inoltre il ricorrente non era stato assolto perché la Germania aveva violato la Convenzione, ma perché non era stato ritenuto colpevole dei fatti attribuitigli. La Corte ritiene che sussista violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità; cfr. anche [Ommer \(n. 2\)](#) contro Germania del 13.11.2008, ricorso n. 26073/03).

#### **5. Sentenza [Salduz](#) contro Turchia dell'11.12.2008 (Grande Camera) (ricorso n. 36391/02)**

*Art. 6 § 1 e 3 CEDU, diritti della difesa; avvocato della prima ora*

Il ricorrente era stato arrestato dalla polizia poiché sospettato di aver partecipato a una manifestazione non autorizzata a sostegno di un dirigente detenuto del PKK e di aver esposto uno striscione illegale su un ponte. Nel corso dell'interrogatorio di polizia, svoltosi il giorno seguente in assenza di un avvocato, il ricorrente era stato informato delle accuse a suo cari-

co e del suo diritto di rimanere in silenzio. Ammise i reati imputatigli. Durante gli interrogatori successivi effettuati dal procuratore generale e dal giudice dell'istruzione, il ricorrente ritrattò la confessione resa affermando che gli era stata estorta. Il giudice competente lo condannò per essere un sostenitore del PKK, fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente dinanzi alla polizia, al procuratore e al giudice dell'istruzione, sulle deposizioni dei coaccusati e su un rapporto del laboratorio della polizia giudiziaria. Il rapporto stabiliva che la calligrafia sullo striscione presentava analogie con quella del ricorrente, ma che l'identità dello scrivente non poteva essere determinata con certezza.

Stando alla giurisprudenza della Corte, l'articolo 6 CEDU impone in generale che l'accesso a un avvocato sia garantito sin dal primo interrogatorio di polizia, a meno che motivi imperativi vi si oppongano. E anche in presenza di motivi del genere, il diritto di difendersi dell'accusato non va pregiudicato più del dovuto. Tale diritto risulterebbe irrimediabilmente leso se la condanna si fondasse su dichiarazioni autoincriminanti rese durante l'interrogatorio di polizia senza l'assistenza di un legale.

Nel caso specifico, la Grande Camera della Corte ha concluso, contrariamente alla Camera, che il diritto del ricorrente di difendersi sono stati limitati eccessivamente. La Corte ha rilevato che la Corte di sicurezza dello Stato ha trasformato la deposizione fatta alla polizia in prova essenziale giustificante la condanna senza verificare le obiezioni mosse dal ricorrente, che contestava la legalità della deposizione resa. Inoltre, per quanto riguarda le altre prove, la Corte ha ritenuto che il rapporto della polizia giudiziaria avrebbe dovuto deporre a favore del ricorrente, rilevando che le dichiarazioni a carico di quest'ultimo, rese dai coaccusati durante la procedura preliminare, erano state ritrattate nel corso del processo. In queste circostanze e considerate le particolari necessità di assistenza del ricorrente minorenni, la Corte ha ritenuto che anche il carattere contraddittorio della procedura giudiziaria, nel corso della quale il ricorrente era stato rappresentato da un legale, come pure il fatto che egli abbia reso la sua deposizione informato del proprio diritto di rimanere in silenzio, non poteva sanare l'ineffettività della difesa. La Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 in combinato disposto con il paragrafo 3 lettera e CEDU (unanimità, opinioni concordanti di 8 giudici).

## 6. Sentenza [K.U.](#) contro Finlandia del 4 dicembre 2008 (ricorso n. 2872/02)

*Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata*

*Art. 13 CEDU, diritto a un ricorso effettivo*

Una persona non identificata aveva pubblicato in Internet un annuncio particolareggiato a nome e a insaputa del ricorrente, allora minorenni, specificando che questi era alla ricerca di rapporti intimi. I tentativi sia privati sia della polizia di indurre il provider a cooperare per identificare l'autore dell'annuncio non andarono a buon fine, anche perché quest'ultimo si appellava al segreto delle telecomunicazioni. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha invocato una violazione degli articoli 8 e 13 CEDU in quanto non aveva potuto difendersi contro un'ingerenza illecita nella sua vita privata.

Nella sua sentenza, la Corte rammenta che l'articolo 8 CEDU impone allo Stato anche obblighi positivi per garantire la tutela della vita privata nei rapporti tra privati. In linea di massima, gli Stati dispongono di un determinato margine di apprezzamento riguardo alle misure da adottare. Quando sono in gioco valori fondamentali e aspetti essenziali della vita privata, sono indispensabili norme penali efficaci. Nel caso in questione, il ricorrente era stato esposto agli approcci di eventuali pedofili, per cui la protezione assoluta del segreto delle telecomunicazioni rendeva illusori gli strumenti del diritto penale e civile esistenti a tutela della vita

privata. La Corte ha ravvisato una violazione dell'articolo 8 CEDU; nessun esame separato della presunta violazione dell'articolo 13 CEDU (unanimità).

**7. Sentenza [Leela Förderkreis \(Associazione registrata\) e altri](#) contro Germania del 6 novembre 2008 (ricorso n. 58911/00)**

*Art. 6 § 1 CEDU, diritto a un processo equo (durata della procedura)*  
*Art. 9 CEDU, libertà di religione*

I ricorrenti sono associazioni il cui compito consiste nel diffondere la filosofia Osho (illuminazione attraverso la meditazione e la rinuncia a qualsiasi tipo di socializzazione). A partire dagli anni 70, il Governo tedesco ha condotto varie campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul potenziale pericolo rappresentato da sette di questo tipo. Il 1° ottobre 1984 i ricorrenti hanno intentato un procedimento per chiedere al Governo tedesco di rinunciare a descriverli in termini negativi, procedimento conclusosi l'8 novembre 2002. A Strasburgo i ricorrenti hanno invocato gli articoli 6 paragrafo 1 e 9 CEDU.

Un Governo ha il diritto di informare i cittadini su temi d'interesse pubblico, anche senza una base legale specifica. La messa in guardia dalle sette serve a tutelare l'ordine pubblico nonché i diritti e le libertà altrui. La proporzionalità dell'ingerenza nella libertà religiosa dei ricorrenti può essere valutata apprezzando gli interessi in gioco. In Germania, al momento dei fatti, l'emergere di nuovi movimenti religiosi aveva prodotto conflitti sociali e sollevato quesiti d'interesse generale. In tal senso il dovere d'informazione del Governo poggiava anche sull'obbligo positivo degli Stati aderenti alla CEDU di tutelare i diritti e le libertà di ogni persona soggetta alla loro giurisdizione (art. 1 CEDU). Alle associazioni ricorrenti non era mai stato vietato di manifestare liberamente la propria religione o le proprie convinzioni, inoltre i termini scelti dal Governo erano controllati da un giudice.

La Corte ha constatato che la durata della procedura (art. 6 § 1 CEDU) è stata ragionevole dinnanzi ai giudici dei vari gradi. A prescindere dal fatto che il caso presentasse una certa complessità, è per contro risultato eccessivamente lungo il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale federale, che si è protratto per più di 11 anni (durata della procedura intentata dinanzi alla Corte: 8,5 anni). La Corte ritiene pertanto che sussista violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità), ma non dell'articolo 9 CEDU (5 voti contro 2).

**8. Sentenza [Dogru e Kervanci](#) contro Francia del 4 dicembre 2008 (ricorso n. 27058/05 e 31645/04)**

*Art. 9 CEDU, libertà di religione*  
*Art. 2 Protocollo addizionale n. 1 CEDU, diritto all'istruzione*

Le ricorrenti sono mussulmane. Dopo essere state ripetutamente esortate senza successo a togliere il velo durante le lezioni di sport, erano state escluse dalla scuola per non aver attivamente partecipato all'educazione sportiva e aver così violato gli obblighi scolastici. Nel loro ricorso dinanzi alla Corte hanno invocato la violazione dell'articolo 9 CEDU e 2 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU.

Per la Corte è evidente l'ingerenza nella libertà di religione, ingerenza prevista dalla legge, che si prefigge l'obbiettivo legittimo di tutelare l'ordine pubblico nonché i diritti e le libertà altrui. In una società democratica ove coesistono molteplici religioni in seno alla medesima popolazione, può rivelarsi necessario limitare la libertà di religione di alcuni gruppi al fine di

conciliare gli interessi dei vari orientamenti religiosi. In ambiti così controversi, le autorità statali dispongono di un ampio margine d'apprezzamento. L'ingerenza nella libertà di religione non era dettata esclusivamente da per motivi di sicurezza e di salute. Tutti gli scolari sono soggetti in egual misura a tale ingerenza e intende in generale mantenere la laicità dell'insegnamento pubblico. In Francia, ma anche in Turchia o in Svizzera, tale laicità è un valore costituzionale sorretto da un ampio consenso, la cui difesa è prioritaria. La Corte ritiene dunque che non vi è violazione dell'articolo 9 CEDU; non ha proceduto all'esame separato della violazione invocata dell'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU (unanimità).

## 9. Sentenza [Leroy](#) contro Francia del 2 ottobre 2008 (ricorso n. 36109/03)

*Art. 10 CEDU, libertà d'espressione*

Il caso concerne la condanna di un caricaturista a una pena pecuniaria di 1 500 Euro per apologia del terrorismo. Il ricorrente lavorava per un settimanale basco che, due giorni dopo gli attentati contro il World Trade Center dell'11 settembre del 2001, aveva pubblicato una sua vignetta che mostrava quattro grattacieli circondati da una nube di fumo. In calce appariva il testo (ricalcante la pubblicità di una marca molto nota di prodotti elettronici): «Tutti lo abbiamo sognato... Hamas lo ha fatto». Dinanzi alla Corte il ricorrente ha invocato che la condanna violava la sua libertà d'espressione.

Considerato l'ammontare modesto della pena pecuniaria e le circostanze particolari (glorificazione dell'atto violento immediatamente dopo i tragici avvenimenti, Paesi Baschi regione politicamente sensibile), la Corte ha concluso all'unanimità che la misura pronunciata era proporzionale. Non sussiste dunque violazione dell'articolo 10.

## 10. Decisione [TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti](#) contro Norvegia dell'11 dicembre 2008 (ricorso n. 21132/05)

*Art. 10 CEDU, libertà d'espressione*

In questo caso la Corte giunge alla conclusione che il divieto di diffondere alcuni spot politici alla televisione e la pena inflitta dall'autorità norvegese di sorveglianza dei media al radiotrasmettitore per aver diffuso gli spot in questione (ca. 3 800 Euro) costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto alla libertà d'espressione ai sensi dell'articolo 10 CEDU. Il Partito dei pensionati di Rogaland (regione situata nel sud-ovest della Norvegia), che non aveva superato il 2,3 per cento dei consensi al momento delle elezioni e non appariva praticamente mai nel corso dei programmi d'informazione della televisione, aveva fatto diffondere da TV Vest tre spot di carattere politico.

In considerazione del fatto che i Paesi del Consiglio d'Europa non sono d'accordo sulla pubblicità politica in televisione, la Corte accorda agli Stati un margine di apprezzamento più ampio rispetto ad altre ingerenze nella libertà d'espressione delle opinioni politiche. Riconosce inoltre gli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione della pubblicità politica alla televisione, ossia la protezione dei piccoli partiti con mezzi finanziari limitati e la promozione della pluralità nonché della qualità del dibattito politico. Nel caso specifico, l'ingerenza ha tuttavia avuto l'effetto contrario: per il Partito dei pensionati, piccola formazione con pochi mezzi finanziari, la diffusione di spot televisivi costituiva l'unica possibilità di trovare uno spazio all'interno dell'informazione televisiva. Il divieto lo ha dunque sfavorito rispetto alle grandi formazioni politiche, che invece dispongono comunque di una costante visibilità mediatica. Inoltre non è stato provato che detti spot abbiano abbassato la qualità del dibattito politico.

La Corte ritiene dunque che, viste le circostanze, la misura pronunciata dall'autorità norvegese di sorveglianza dei media era sproporzionata alla luce degli scopi legittimi perseguiti. L'ingerenza nel diritto alla libertà d'espressione non poteva essere considerata «necessaria in una società democratica». La Corte è giunta unanimemente alla conclusione che vi è stata violazione dell'articolo 10.

#### **11. Sentenza [Khurshid Mustafa e Tarzibachi](#) contro Svezia (ricorso n. 23883/06)**

*Art. 10 CEDU, libertà d'espressione*

I ricorrenti sono una coppia svedese di origini irachene. Dal momento che il proprietario dell'appartamento in cui abitavano aveva loro vietato di installare sulla facciata dell'edificio un'antenna parabolica che permettesse loro di ricevere programmi trasmessi nella loro regione d'origine, erano stati obbligati a trasferirsi con i tre figli in un'altra periferia di Stoccolma. Dinanzi alla Corte hanno fatto valere che il divieto e il conseguente trasloco costituivano un'ingerenza sproporzionata nei loro diritti tutelati dall'articolo 10 (diritto di ricevere informazioni) e dall'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata).

Nella sua sentenza la Corte rinvia agli obblighi positivi che la tutela della libertà d'espressione ai sensi dell'articolo 10 CEDU può imporre a uno Stato anche per quanto concerne i rapporti tra privati. La decisione del Tribunale d'appello svedese di sciogliere il contratto di locazione in ragione del rifiuto dei ricorrenti di rinunciare all'installazione dell'antenna parabolica è giudicata un'ingerenza statale nei diritti garantiti dall'articolo 10 CEDU.

Esaminando se l'ingerenza si giustificasse in base ai criteri dell'articolo 10 paragrafo 2 CEDU, la Corte ha sottolineato che l'installazione di un'antenna parabolica era l'unico mezzo tecnico per ricevere i programmi in questione. Inoltre, per le famiglie immigrate, la televisione rappresenta una fonte d'informazione e un legame di particolare importanza con il Paese e la cultura d'origine, per cui non può essere equiparata agli altri media. La Corte rinvia anche alle constatazioni delle autorità statali secondo le quali l'antenna non costituiva un rischio per la sicurezza e che, vista l'ubicazione dell'appartamento, non potevano entrare in linea di conto considerazioni di natura estetica. La Corte accorda particolare rilevanza al trasloco, che ha cagionato disagi finanziari e sociali ai ricorrenti e ai loro figli. In questo caso le autorità svedesi non sono state in grado di trovare un equilibrio, conforme all'articolo 10 CEDU, tra gli interessi dei ricorrenti e quelli del proprietario dell'immobile.

La Corte ha dunque ritenuto all'unanimità che l'ingerenza non era «necessaria in una società democratica» ed è giunta alla conclusione che lo Stato svedese non ha rispettato i suoi obblighi positivi a tutela della libertà di ricevere informazioni. Di conseguenza non ritiene necessario esaminare la violazione dell'articolo 8 CEDU.